



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del personale e della Formazione

Gestione del personale di Polizia Penitenziaria

LETTERA CIRCOLARE

Roma, li 30 SET. 2002



0420923-2002

PU-GDAF-100-30/09/2002-0420923-2002

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

Alle Direzioni Generali del Dipartimento

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti
(comprese le Case Mandamentali)

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

LORO SEDI

OGGETTO: Modifica ed integrazione alla circolare n.3568/6018 del 12/12/2001. -

UILPA Penitenziari

- 2 -

A parziale modifica di quanto disposto al punto 6.3 della circolare n.3568/6018 datata 12/12/2001, si informa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che i permessi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 33 della legge 104/92, essendo interamente retribuiti, producono effetti anche sulla tredicesima mensilità.

Pertanto, le disposizioni impartite per cui i permessi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 33 della legge 104/92 non producevano effetti sulla tredicesima mensilità, devono intendersi abrogate.

Tale disposizione si applica sia al personale che assiste un parente, familiare o affine entro il terzo grado disabile in situazione di gravità sia al dipendente disabile in situazione di gravità che ne usufruisce a titolo personale ai sensi del comma 6 dell'articolo 33 della legge 104/92.

Ne consegue che le Direzioni degli istituti e servizi sono autorizzate a restituire le eventuali somme trattenute dai ratei di tredicesima solo ed esclusivamente per quei dipendenti che hanno beneficiato dei permessi di cui ai commi 2 e 3 e 6 dell'articolo 33 della legge 104/92.

Ad integrazione di quanto previsto al punto 4.1 della circolare in oggetto indicata, l'articolo 21 del nuovo C.C.N.L. del Comparto Sicurezza di cui al D.P.R. 18 giugno 2002, n.164 confermando, in linea generale, le disposizioni impartite in merito; stabilisce, altresì, al comma 2) del medesimo articolo, in caso di malattia del figlio di età non superiore ai tre anni, i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del testo unico a tutela della maternità non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1 del medesimo articolo 21.

Pertanto, tali ulteriori cinque giorni possono essere fruiti nel caso di malattia dei figli di età inferiore ad anni tre, in cui il dipendente abbia già usufruito dei 45 giorni di congedo straordinario annuali a disposizione ed alle medesime condizioni previste per la concessione del congedo straordinario per malattia dei figli di età inferiore ad anni tre.

Il comma 8) del medesimo articolo 21 stabilisce che i riposi orari di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a tutela della maternità non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.

Il Dipartimento Giustizia Minorile è invitato a diramare la presente a tutti gli istituti e servizi dipendenti. -

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gaspare SPARACIA